



# COMUNE DI ROGHUDI

Citta' Metropolitana di Reggio Calabria  
Via Roma n. 6 - Roghudi (RC)  
Tel. 0965789140 – Fax 0965771327  
CF 80003210806 – [comuneroghudi@pec.it](mailto:comuneroghudi@pec.it)  
[www.comunediroghudi.it](http://www.comunediroghudi.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 28.12.2021

**OGGETTO:** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. N.100/17. Approvazione relazione sull'attuazione delle misure adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 07.12.2020. Approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO**, del mese di **dicembre**, alle ore **17.10**, regolarmente convocato in seduta straordinaria di **prima convocazione**, nella residenza comunale, in apposita sala, all'appello nominale risultano riuniti i Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	Zavettieri Pierpaolo	Sindaco	x	
2	Modaffari Pietro	Consigliere	x	
3	Maesano Antonino	Consigliere	x	
4	Latella Paolo	Consigliere		x
5	Cento Orlando	Consigliere	x	
6	Stelitano Mariangela Francesca	Consigliere	x	
7	Zavettieri Domenica Rita	Consigliere		x
8	Nastasi Luciano	Consigliere	x	
9	Trapani Leonella	Consigliere	x	
10	Mesano Donatella	Consigliere		x
		TOTALI	7	3

Presiede il Vice Presidente Luciano Nastasi;  
Partecipa l'avv. Manuela Falduto, segretario comunale, incaricato della redazione del presente atto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri, allegati, in senso favorevole alla proposta da parte:

- del responsabile dell'area economico finanziaria area in ordine alla regolarità Tecnica ;
- del responsabile dell'area economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile ;

Il Presidente del Consiglio atteso che nessun Consigliere ha chiesto la parola dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a votare sulla presente proposta di deliberazione

Procedutosi a votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 7; Votanti: 7; Favorevoli: 7; Contrari: //; Astenuti: //

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

### **ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute da questo Ente alla data del 23 settembre 2016,



**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 34 del 07.12.2020 con la quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019 stabilendo quanto segue:

- Asmenet Calabria SCARL: mantenimento;
- Patto territoriale dello stretto SPA: Mantenimento
- Consorzio Ciclo Integrale Area dello Stretto s.r.l.: Dismissione quote;

**RICHIAMATO** l'articolo 20, comma 4, del TUSP, il quale prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

**PRESO ATTO** della relazione sull'attuazione delle misure adottate con le deliberazione di C.C. n. 34 del 07.12.2020, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1)

**RILEVATO** che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-*bis*3, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente (2013-2015) alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Condofuri e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**RICHIAMATO** il dato normativo del novellato art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che al comma 6-bis prevede che alle società di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 non si applichi l'art. 20 e pertanto non debbano essere incluse nei piani di razionalizzazione adottati dalle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 sono compresi i Gruppi di azione locale, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i Gruppi di azione locale nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione degli esiti della revisione ordinaria annuale di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 19.12.19, di dover escludere dall'analisi dell'attuale assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Roghudi la società GAL Locride Greca s.c.r.a.l. con sede in Gerace, la



cui partecipazione ad oggi risulta non ancor alienata, in quanto annoverabile tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato 2 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Comune di Roghudi, alla data del 31.12.2020, ha in corso partecipazioni nelle società e nell'ammontare descritto nella tabella seguente:

denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,12%	diretta
Patto territoriale dello stretto SPA	1,43%	diretta
Consorzio Ciclo Integrale Area dello Stretto s.r.l.	0,21%	diretta

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**PRESO ATTO** della votazione sopra riportata;

#### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** la relazione sull'attuazione delle misure adottate con le deliberazione di C.C. n. 34 del 07.12.2020, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (**ALL. 1**);

**2. DI PRENDERE ATTO** che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-*bis*3, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente (2013-2015) alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

**4) DI PRENDERE ATTO** che il novellato art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), al comma 6-bis prevede che alle società di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 (tra cui sono annoverabili anche i GAL) non si applichi l'art. 20 e pertanto non dovrà essere inclusa nel piano di razionalizzazione la società GAL Locride Greca;

**3) DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Roghudi, alla data del 31.12.2020, ha in corso partecipazioni nelle società e nell'ammontare descritto nella tabella seguente:

denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,12%	diretta
Patto territoriale dello stretto SPA	1,43%	diretta
Consorzio Ciclo Integrale Area dello Stretto s.r.l.	0,21%	diretta

**4. DI APPROVARE**, ai fini della ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Roghudi modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, la relazione tecnica che si allega al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale (**ALL. 2**);

**5. DI PRENDERE** atto che la ricognizione effettuata conferma il piano di razionalizzazione già approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 07.12.2020, così come previsto nell' **allegato 3**), al presente atto deliberativo che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

**6. DI APPROVARE** il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Condofuri il quale prevede:

- Asmenet Calabria SCARL: mantenimento;
- Patto territoriale dello stretto SPA: Mantenimento
- Consorzio Ciclo Integrale Area dello Stretto s.r.l.: Dismissione quote;

**7. DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

**8. DI AUTORIZZARE** il Responsabile pro-tempore del Servizio Finanziario alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nella società da alienarsi nonché a qualsiasi altro adempimento si rendesse necessario;

**9. DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Economico finanziaria di:

- trasmettere alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti la relazione sull'attuazione delle misure adottate con le deliberazione di C.C. n. 34 del 07.12.2020;
- comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato 2);

Il Presidente, stante l'urgenza, invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dell'atto deliberativo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

Presenti: 7; Votanti: 7; Favorevoli: 7; Contrari: //; Astenuti://

### DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto*

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Luciano Nastasi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Manuela Falduto**

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla <b>regolarità tecnica</b> <b>Dott.ssa Maria Rosaria Cua</b></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla <b>regolarità contabile</b> <b>Dott.ssa Maria Rosaria Cua</b></p>
---	---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 574 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30-12-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

L'addetto alla Pubblicazione  
F.to Francesca Trapani

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. \_\_ FOGLI.

DATA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Falduto Manuela**

